



COMUNE DI BROSSASCO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 14/12/2024

Entra in vigore il 1 gennaio 2025

Articolo 1 – Finalità e oggetto

1. E' istituito il Servizio di Volontariato civico comunale (di seguito Volontariato Civico), al fine di dare concreta attuazione ai principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica a favore della Comunità di Brossasco.
2. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo istituzionale del Volontariato civico e norma tutto ciò che concerne l'Albo Comunale dei Volontari civici di cui all'articolo 4.
3. E' escluso dalle competenze di questo regolamento l'attività di volontariato svolta in forma associativa da Enti del Terzo settore e il Servizio di Protezione Civile.

Articolo 2 – Definizione e caratteristiche

1. Il Volontariato civico, così come disciplinato dal seguente regolamento, è individuale vale a dire prestato dai singoli cittadini, esclusivamente per fini di solidarietà, in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, anche indiretti, e non può essere retribuito in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
2. Il Volontariato civico si esprime nello svolgimento di un insieme di attività a favore della comunità e del bene comune e investe, indicativamente, gli ambiti di cui al successivo articolo 3, integrando e non sostituendo i servizi svolti dall'Amministrazione comunale. I volontari, pertanto, non sono utilizzati in sostituzione del personale dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, ma collaborano con esso.

Art. 3 – Ambiti d'intervento

1. Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate da leggi, regolamenti o altro alla stessa od altri soggetti.
2. I cittadini volontari prestano il servizio di Volontariato civico, a titolo esemplificativo, nelle seguenti aree d'intervento:
 - *sociale*, vale a dire in attività di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale anche in forme innovative negli ambiti socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo;
 - *culturale/sportiva/ricreativa*, vale a dire attività di tutela, promozione e valorizzazione della cultura, della solidarietà e dell'integrazione tra i popoli, del patrimonio storico ed artistico, nonché attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, etc. organizzate e/o patrociniate dall'Amministrazione comunale, gestione sale pubbliche o sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa/culturale per meglio adeguare gli orari di accesso

alle esigenze dell’utenza. Rientrano in tale area anche le attività di formazione permanente;

- *civile/ambientale*, vale a dire attività di tutela e miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela, protezione e valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e della natura;
- *gestionale*, vale a dire attività di supporto agli Uffici comunali escluse quelle di ordinaria amministrazione.

3. La Giunta comunale, in occasione delle varie attività che si renderanno necessarie, ha facoltà di individuare ulteriori aree d’intervento del servizio di Volontariato Civico, specificando le attività da assegnare ai volontari.

Articolo 4 – Albo Comunale dei Volontari civici

1. E’ istituito l’Albo Comunale dei Volontari civici, suddiviso per aree d’intervento, come esemplificate nel precedente articolo 3, nel quale i singoli liberi cittadini possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità a svolgere il servizio di Volontariato Civico.

2. La tenuta e l’aggiornamento dell’Albo competono al Comune di Brossasco.

Articolo 5 – Iscrizione all’Albo e requisiti di accesso

1. I cittadini che intendono svolgere il servizio di Volontariato Civico devono iscriversi all’Albo Comunale dei Volontari civici e possedere i seguenti requisiti:

- età non inferiore agli anni 18;
- idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico;
- assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell’immagine della Pubblica Amministrazione;
- per i cittadini extracomunitari è necessario essere munito di regolare titolo di soggiorno in corso di validità.

2. L’iscrizione all’Albo avviene presentando all’Ufficio protocollo comunale l’apposito modulo di domanda debitamente compilato e reperibile presso gli Uffici Comunali o sul sito web istituzionale.

3. Nella domanda d’iscrizione devono essere indicati:

- le generalità complete del volontario e la sua residenza;
- l’auto-dichiarazione indicante l’assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell’immagine della Pubblica Amministrazione;
- le scelte in ordine alle aree d’intervento, una o più di quelle indicate all’articolo 3, nelle quali si vuole svolgere il servizio di Volontariato Civico e la disponibilità in termini di tempo;

- la conoscenza e l'accettazione incondizionata del presente Regolamento.

4. La domanda d'iscrizione può essere presentata spontaneamente dai cittadini interessati in qualsiasi periodo dell'anno.

5. L'Amministrazione comunale, se lo ritiene opportuno, può pubblicare periodicamente avvisi pubblici all'Albo pretorio, nei luoghi abituali e sul sito web del Comune, per il coinvolgimento dei cittadini allo svolgimento del Servizio di Volontariato Civico e/o di attività particolari rientranti nelle aree d'intervento di cui all'articolo 3.

6. La domanda d'iscrizione viene esaminata dall'Amministrazione comunale che provvede, secondo i casi, a disporre l'iscrizione all'Albo, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione motivata. Le comunicazioni al cittadino richiedente sono inviate all'indirizzo dichiarato nella domanda presentata.

7. L'iscrizione all'Albo non esclude la partecipazione del Volontario Civico ad Enti del Terzo Settore.

Art. 6 – Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dei Volontari civici dall'Albo può avvenire per le seguenti cause:

- a - rinuncia volontaria del Volontario civico espressa in forma scritta;
- b - perdita accertata dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione all'Albo;
- c - negligenza, imperizia o imprudenza accertata nello svolgimento dell'attività a loro attribuita;
- d - rifiuto di svolgere le attività attribuite e/o previste nel regolamento per le quali avevano dichiarato disponibilità;
- e - violazione di leggi o di regolamenti.

2. Le cause di cancellazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono accertate dall'Unità organizzativa comunale che ha attribuito al Volontario civico lo svolgimento dell'attività oggetto dell'accordo di collaborazione di cui all'art. 7.

Art. 7 – Attribuzione delle attività al Volontario civico

1. Verificata l'opportunità di svolgere un'attività di Volontariato Civico, l'Unità organizzativa comunale interessata consulta l'Albo comunale dei Volontari civici e sceglie tra gli iscritti, in base ai requisiti soggettivi, all'ordine d'iscrizione all'Albo e prioritariamente tra i non attivi, coloro che sono potenzialmente adatti all'attività individuata.

2. I potenziali Volontari civici vengono convocati dall'Unità organizzativa comunale interessata per un colloquio individuale al fine di verificarne la disponibilità e l'idoneità all'attività a cui verrebbero preposti.

3. Conclusi i colloqui positivamente, l'Unità organizzativa comunale interessata dispone l'attribuzione dell'attività individuata al Volontario civico selezionato attraverso la sottoscrizione di un apposito accordo contenente i dettagli organizzativi del rapporto di collaborazione instaurato.

4. Il Volontario civico sarà sottoposto ad un periodo di prova che potrà variare a seconda dell'area d'intervento di svolgimento del servizio, non superiore a mesi tre, e che sarà stabilito nell'accordo di collaborazione. Scaduto tale termine, salvo diversa disposizione, il Volontario civico sarà operativo a tutti gli effetti.

5. L'Amministrazione comunale ha facoltà di concludere in qualsiasi momento l'accordo di collaborazione instaurato con il Volontario Civico quando non sussista più la necessità pubblica di svolgere l'attività oggetto dell'accordo.

Art. 8 – Svolgimento del Servizio di Volontariato Civico comunale

1. Il Volontario Civico svolge le attività assegnategli esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e di solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale e nel rispetto delle normative.

2. Il Volontario Civico deve:

- operare nell'ambito dei compiti definiti nell'accordo di collaborazione sottoscritto con l'Amministrazione comunale, in collaborazione con l'unità organizzativa comunale responsabile delle attività svolte, assicurando l'adeguata continuità degli interventi per il periodo di tempo concordato e rendendosi disponibile ad eventuali verifiche del proprio operato;

- operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali vengono svolte le attività;

- impegnarsi a non comunicare a terzi notizie od informazioni relative alle attività svolte, attenendosi alle norme del "segreto d'ufficio" e della privacy;

- operare nel rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con i quali entra in relazione, evitando in ogni modo di ostacolarne l'attività.

3. Il Volontario Civico viene dotato di appositi strumenti identificativi che devono essere indossati in modo visibile durante lo svolgimento dell'attività di volontariato, per consentirne l'immediata riconoscibilità da parte dei cittadini e dei dipendenti comunali.

4. Il responsabile dell'Unità organizzativa comunale, in cui il Volontario Civico è chiamato a svolgere l'attività di volontariato, è tenuto:

- ad informare ed istruire il Volontario Civico circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento a cui attenersi

- a vigilare affinché le attività affidate al Volontario Civico siano svolte correttamente;

- a valutare l'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative, indicando anche al Volontario Civico i documenti o gli ambiti amministrativi in cui il Volontario non può accedere;

5. L'Amministrazione comunale è tenuta nei confronti del Volontario Civico agli adempimenti di cui al Dlgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
6. L'Amministrazione comunale fornisce al Volontario Civico, a propria cura e spese, tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività assegnate.

Art. 9 – Assicurazioni e certificati

1. L'Amministrazione comunale provvederà ad assicurare tutti i Volontari Civici iscritti all'Albo Comunale, che prestano effettivamente attività di volontariato, contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima.
2. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dal Volontario Civico.
3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere ai volontari, limitatamente alle attività per le quali venga ritenuto opportuno, specifiche certificazioni di idoneità attitudinale e psicofisica.
4. L'Amministrazione comunale, qualora il Volontario Civico ne faccia domanda, può rilasciare al termine dell'attività di volontariato un certificato delle esperienze acquisite durante il periodo di svolgimento di tale attività.

Art. 10 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, trovano applicazione le norme vigenti in materia.